



Comune di Perugia

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PERUGIA

“PERUSIA”

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200 del 13.12.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.08.2023

REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PERUGIA
"PERUSIA"

Redatto secondo lo schema-tipo in attuazione alla direttiva 22 dicembre 2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie generale n°53 del 3 marzo 2023 con aggiunte e modificazioni

Articolo 1

Costituzione del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile

- 1) *E' stato costituito con delibera del Consiglio comunale n° 1 del 12 gennaio 2004 il Gruppo comunale Volontari di Protezione civile di Perugia denominato "Perusia", di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Perugia. Tale atto costitutivo è conforme a quanto previsto dall'art.35, comma 1, al Decreto legislativo 1/2018 (così detto Codice della Protezione civile) e, in quanto compatibile, all'art.21 del Dlgs. n.117/2017 (così detto Codice del Terzo settore).*
- 2) *Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.*
- 3) *Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione civile della regione e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n° 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore".*
- 4) *Il Consiglio comunale approva con propria deliberazione il "Regolamento" contenente gli elementi fondamentali per la disciplina del GCVPC "Perusia". Le modifiche al Regolamento possono essere presentate all'Assemblea degli iscritti dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli iscritti. Le proposte di modifica vengono poi sottoposte alla approvazione del Consiglio comunale.*
- 5) *Lo scioglimento del GCVPC può avvenire su proposta della Assemblea degli iscritti, votata con maggioranza dei due terzi, o con atto del Consiglio comunale.*

Articolo 2

Il Sindaco

- 1) *Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del Dlgs. n.1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione civile, provvede all'impiego del Volontariato di Protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC. Il Sindaco è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art.7 del Dlgs 1/2018.*
- 2) *Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione della istanza per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), può*

- delegare ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) Il Sindaco, o il suo delegato, e in suo luogo il Coordinatore, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 3 Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 2 del Dlgs.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera Y, comma 1, dell'art.5 Dlgs.117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del Dlgs 1/2018, ovvero "per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".
Viene impiegato ai sensi del Dlgs. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4 Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del Volontariato di Protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei Volontari di Protezione civile di cui al Dlgs.81/2008 e atti conseguenti.
- 2) All'interno del GCVPC "Perusia" è costituito il "Nucleo cinofilo", a sua volta dotato di un disciplinare che ne specifica l'attività. Tale disciplinare è aggiunto al presente atto.
- 3) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, interviene, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di Protezione civile di cui all'art.7 del Dlgs.1/2018
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18,22,32 e 38 del Dlgs.1/2018.
 - d) attività di addestramento e formazione funzionali all'attività di protezione civile
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione ed impiego dei Volontari di Protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC, secondo le disposizioni previste dal comune.
- 4) Il GCVPC agisce nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune, in coerenza con le disposizioni

operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

- 5) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso al registro sopra citato.

Articolo 5

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale ente del terzo settore costituito in forma specifica possono aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco, alla quale devono essere allegati:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio
 - elementi utili all'immediato reperimento: numeri telefonici ed e-mail
 - copia del documento di identità in corso di validità
 - copia del codice fiscale
 - certificato medico attestante l'idoneità fisica rilasciato dal medico competente
 - attestato di frequenza ad un corso di formazione di base per Volontari di protezione civile
 - autodichiarazione attestante l'inesistenza di carichi pendenti.

Sono esentati dalla presentazione dell'attestato di frequenza quei Volontari che siano in possesso di una dichiarazione di iscrizione rilasciata da altra Associazione iscritta nei Registri del Volontariato di Protezione civile.

Non sono ammessi al GCVPC gli iscritti come Volontari operativi ad altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile che possano essere attivate in parallelo con quella del Gruppo Perugia.

Possono essere ammessi a far parte del Gruppo, con la qualifica di Volontari non operativi, anche coloro i quali ne facciano istanza sulla base di un curriculum personale attestante il possesso di una elevata e specifica professionalità ritenuta utile al servizio comunale di Protezione civile nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze.

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase di istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo, di cui all'art.12.

- 6) In caso di rigetto motivato il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo
- 7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Articolo 6

Volontari effettivi

- 1) Sono Volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari maggiorenni regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di formazione, come definito dalle vigenti norme regionali.
- 2) Ai Volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati :
 - tesserino di appartenenza al GCVPC
 - vestiario e DPI necessari
 - copia del regolamento
 - copia polizza assicurativa al coordinatore del gruppo

Articolo 7

Provvedimenti disciplinari e perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti dei Volontari ritenuti responsabili di atti che possono turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo sono:
 - a) richiamo verbale
 - b) richiamo scritto
 - c) sospensione temporanea (non superiore a sei mesi)
 - d) perdita della qualità di appartenenza al Gruppo.Il richiamo verbale, il richiamo scritto e la sospensione sono pronunciati ed applicati dal Consiglio direttivo.
- 2) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per :
 - a) recesso volontario presentato dal Volontario stesso
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art.5 del presente regolamento
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 3) La perdita di qualità di appartenenza al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco. Quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari di cui al successivo art.10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 4) Il recesso del Volontario viene comunicato dall'appartenete al GCVPC, in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.
- 5) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il Volontario ha l'obbligo di restituire

l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ARTICOLO 8

Diritti dei Volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati a cura e spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art.18 del Dlgs.117/2017, per lo svolgimento dell'attività di Volontario del GCVPC.
- 3) La sorveglianza ed il controllo sanitario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) I Volontari hanno in consegna l'uniforme. Nel materiale consegnato è apposto lo stemma rappresentativo del Gruppo.
- 5) È vietato a chiunque di modificare i capi dotati di marcatura CE, obbligatoria per i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 6) Il Volontario, ai fini della propria operatività, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Articolo 9

Doveri dei Volontari

- 1) I Volontari sono tenuti a :
 - a) garantire la partecipazione alle attività previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, educazione, senso di responsabilità, professionalità, spirito di collaborazione. I Volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le caratteristiche indicate al precedente comma, né sostituirsi in alcuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione civile o svolgere compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento.
Non possono inoltre contrastare quanto è stato trattato e deciso in Assemblea.
È vietato fare politica all'interno del Gruppo Perusia e/o strumentalizzare lo stesso Gruppo per scopi personali
 - b) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi.
 - c) conservare e mantenere con cura e diligenza l'uniforme, i materiali e le attrezzature loro affidate che devono essere utilizzare esclusivamente nelle occasioni previste, mantenendo un comportamento professionale e rispettoso.
 - d) indossare l'abbigliamento DPI assegnato dal comune, astenendosi dall'impiego degli

stessi per usi diversi da quello di servizio

e) partecipare alle riunioni ed alle Assemblee del Gruppo per almeno un/terzo, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi.

f) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art.13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresa la residenza e il domicilio.

Articolo 10

Organi del GCVPC

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi :

- a) Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC
- b) Consiglio direttivo
- c) Coordinatore operativo
- d) Vice-coordinatore
- e) Segretario
- f) Consiglieri

Articolo 11

Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i Volontari effettivi del GCVPC è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. E' convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Sindaco, dal Coordinatore operativo, o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo, oppure di un/terzo degli iscritti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. La comunicazione relativa la convocazione è affissa in sede almeno 20 giorni prima della data della riunione. Copia dell'avviso è inviata, a cura del Coordinatore operativo, alla struttura comunale di Protezione civile.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in prima convocazione ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per scritto. Non è ammessa più di una delega
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a :
 - elezione del consiglio direttivo
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo

- approvazione delle proposte di modifica a questo regolamento
- designazione del rappresentante da proporre per le elezioni al Comitato regionale del Volontariato di Protezione civile (già Consulta)
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Articolo 12

Elezione del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è rinnovato ogni 2 anni sulla base del registro dei Volontari. Il Vice-coordinatore provvede a preparare l'elenco degli eleggibili. Questo comprende
 - i. i nomi di tutti i Volontari che sono iscritti al Gruppo e che hanno almeno 1 anno di anzianità nel servizio.
 - ii. Si precisa che sono candidabili al ruolo di Coordinatore operativo soltanto i Volontari che sono iscritti al Gruppo "Perusia" da almeno 2 anni.
- 2) Le candidature devono essere comunicate al Segretario del Gruppo almeno 5 giorni prima delle elezioni.
 - i. Le elezioni avvengono mediante voto segreto, ognuno dei Volontari può esercitare il proprio diritto di voto esprimendo fino a un massimo di 3 preferenze.
 - ii. Vengono considerate "nulle" sia le schede contenenti preferenze superiori a tre, sia quelle contenenti nomi di candidati che non hanno correttamente presentato la propria candidatura.
 - iii. In caso di parità di preferenze espresse per più candidati, risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo, o, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.
- 3) La commissione elettorale è costituita da 3 Volontari del GCVPC "Perusia", individuati in base all'età anagrafica tra i non candidati.
 - a. Presidente è il Volontario con maggiore anzianità anagrafica
 - b. N. 2 Volontari con minore anzianità anagrafica sono componenti della commissione elettorale.
- 4) I 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti (se in possesso dell'anzianità di servizio richiesta) sono proposti al sindaco per la nomina di Coordinatore operativo.
 - i. Successivamente il Coordinatore operativo assegna gli incarichi ai singoli componenti del nuovo Consiglio direttivo.
- 5) I Volontari che ottengono preferenze oltre i primi 5 sono registrati in ordine di crescente di voti ricevuti e sono chiamati a sostituire componenti del Consiglio eventualmente cessati dalle funzioni, qualora i restanti componenti lo ritengano necessario.
- 6) In caso di dimissioni del Coordinatore operativo, il Vice-coordinatore ne assume temporaneamente la carica, dandone comunicazione al Sindaco. Il Sindaco assegna l'incarico di Coordinatore operativo al Vice-coordinatore, fino alla data di rinnovo di tutte le cariche, oppure indice l'Assemblea dei Volontari per procedere a nuove elezioni.

Articolo 13

Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un

- minimo di 3 a un massimo di 9 componenti. E' l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
 - 3) Il Consiglio resta in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi
 - 4) Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione avviene, senza obblighi di firma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
 - 5) Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo
 - b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei Piani di protezione civile
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei Volontari con corsi specifici
 - d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile nelle scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani comunali di protezione civile.
 - e) predispone gli atti necessari a sopperire i fabbisogni del Gruppo relativi al vestiario, ai materiali, alle attrezzature, ai mezzi ed ogni altro bene utile ai fini del miglior svolgimento del servizio di protezione civile, sia in addestramento che in emergenza.

Articolo 14

Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei Volontari del GCVPC è eletto dalla Assemblea dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art.11 comma 5 per un periodo di 2 anni e può essere riconfermato per non più di 2 mandati consecutivi. Può essere designato alla carica di Coordinatore ogni Volontario iscritto al GCVPC almeno da due anni. E' nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art.35 comma 1, lettera b) Dlgs.1/2018, secondo le modalità previste dal precedente Art. 12, comma 4.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal

- Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art.4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei Volontari afferenti al GCVPC.
 - 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
 - 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun Volontario potrà svolgere in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
 - 6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei Volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
 - 7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con la "Funzione Volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
 - 8) Cura l'immagine del Gruppo ed è garante della unità interna
 - 9) Ha accesso alle banche dati nelle quali sono presenti dati personali degli iscritti al CGVPC, nella osservanza delle vigenti normative in materia di privacy e protezione
 - 10) Al termine di ogni anno comunica al Sindaco i nominativi dei Volontari che non hanno sufficientemente partecipato alla vita associativa ed alle attività del Gruppo e, in accordo, determina le misure da adottare.
 - 11) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
 - 12) L'Assemblea, ai sensi dell'art.11 comma5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15 ***Il Vice-coordinatore***

- 1) Il Vice-coordinatore è nominato dall'Assemblea dei volontari e dura in carica due anni. Può essere riconfermato per non più di 2 mandati consecutivi ed espleta le seguenti funzioni :
 - affianca il Coordinatore e con questo collabora nella gestione del GCVPC.
 - sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento di questo. Può essere designato alla carica di Vice-coordinatore ogni Volontario iscritto al GCVPC almeno da due anni.

Art.16 ***Il Segretario***

- 1) il Segretario viene scelto dal Consiglio direttivo tra i Consiglieri eletti, dura in carica 2 anni. Può essere riconfermato per non più di 2 mandati consecutivi.
- 2) Compiti della attività di segreteria:

- curare la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
- conservare copia di tutta la documentazione riguardante l'attività del Gruppo
- aggiornare le schede degli iscritti
- annota in apposito registro l'equipaggiamento in dotazione al Gruppo e ai singoli Volontari. Può essere designato alla carica di Segretario ogni Volontario iscritto al GCVPC almeno da un anno.

Articolo 17

I Consiglieri

- 1) I Consiglieri durano in carica 2 anni. Possono essere riconfermati per non più di 2 mandati consecutivi.
- 2) espletano le seguenti funzioni:
 - curano l'ordinaria amministrazione del Gruppo
 - propongono e seguono le attività in cui i Volontari sono impegnati
 Può essere designato alla carica di Consigliere ogni Volontario iscritto al GCVPC almeno da un anno.
- 3) Su delega del Coordinatore e sentito il Consiglio direttivo, uno dei Volontari del GCVPC iscritti da almeno un anno assume la funzione di "Incaricato ai rapporti con il Sistema di protezione civile".
 Questa figura con funzione di supporto dura in carica 5 anni e può essere riconfermata per non più di due mandati consecutivi.
 Compiti oggetto di possibile delega :
 - Rappresentare il GCVPC nelle sedi istituzionali
 - Gestire i rapporti con i coordinamenti territoriali e con la "Funzione volontariato" delle diverse sale operative del territorio
 - Curare l'immagine del Gruppo

Articolo 18

Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea o il Consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali. Compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri Volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative, strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili. In particolare possono essere individuate squadre operative ed affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art.12, comma 5, del DLGS.1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità

dell'art.41, comma 2 del citato Dlgs.1/2018.

- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto accordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione civile.

Articolo 19

Sede operativa attrezzature / dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I Volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune in materia, compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della sede sono a carico del comune di riferimento.
- 3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni e assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni
- 6) Il comune si rivale sui responsabili per costi derivanti da eventuali danni casati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Articolo 20

Ruolo del rappresentante del GCVPC nel Comitato regionale del Volontariato di Protezione civile (Consulta)

- 1) Il rappresentante del Gruppo "Perusia" nel Comitato resta in carica 2 anni e può essere riconfermato per non più di 3 mandati consecutivi
- 2) Funzioni del rappresentante :
 - aggiornare il Consiglio direttivo e l'Assemblea sulle attività e i lavori del Comitato
 - stendere resoconto scritto delle riunioni del Comitato da consegnare al Consiglio direttivo che, a sua volta, lo inoltrerà all'Amministrazione comunale
- 3) Il rappresentante del GCVPC al Comitato ha l'obbligo di partecipazione agli incontri dello stesso. Nel caso in cui questo non si possa verificare questi ha l'obbligo di informare il Consigliere "supplente" in tempo utile, in caso di impossibilità a

partecipare alle riunioni del Comitato, affinché questi possa sostituirlo.

Articolo 21

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma1, lettera a) del Dlgs.1/2018
- 2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia
- 4) Il comune, ai sensi del comma1), provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art.20 e del Decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 22

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal seguente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice civile, dal D.P.R. 194/2001, dal Dlgs.1/2018 e dal Dlgs.117/2017 e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione del consiglio comunale.

ALLEGATO al regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "Perusia"



Roberto Chiesa
21.08.2023
06:34:37
GMT+00:00

DISCIPLINARE INTERNO PER L'ATTIVITA' DEL NUCLEO CINOFILO

PREMESSA

Per lo sviluppo delle attività nell'ambito delle emergenze, il GCVPC "Perusia" si avvale di una risorsa operativa di supporto denominata "Nucleo cinofilo", che svolge attività di ricerca dispersi e di assistenza. Il "Nucleo" si integra ai sistemi coordinati del servizio tecnico urgente.

Il "Nucleo cinofilo" interviene in situazioni di calamità e ricerca, erogando i servizi necessari al soccorso di dispersi. Interviene inoltre per effettuare attività formative ed operative, con particolare riferimento alla ricerca.

Il "Nucleo cinofilo", oltre al logo del "Perusia" utilizza il proprio logo. Entrambi sono rappresentati in alto.

Il "Nucleo" nasce nel marzo del 2012, dall'esigenza di supportare i Volontari del Gruppo durante le attività di ricerca di persone disperse, coadiuvandoli con l'esperienza e le capacità olfattive di cani appositamente formati.

Si propone quindi, come principale scopo, quello di preparare i binomi (conduttore e cane) per conseguire e mantenere nel tempo il brevetto di operatività in superficie e su macerie rilasciato dall'ENCI Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che sottopone i binomi ad appositi esami (obbedienza, attrezzi e ricerca).

Art.1

Oggetto e finalità

- 1) Il presente disciplinare, in armonia con le disposizioni del regolamento del GCVPC "Perusia" e nel rispetto delle normative vigenti in materia, disciplina il funzionamento e l'organizzazione della attività di "soccorso con supporto cinofilo".
 - 2) Le attività svolte con il Nucleo cinofilo si raggruppano nelle seguenti specialità :
 - a) di soccorso
- ricerca dispersi in superficie e su macerie

- partecipazione con i Volontari del "Perusia" e con quelli esterni alle esercitazioni di evacuazione delle scuole, previste in caso di evento sismico, con eventuale ricerca del disperso, grazie all'ausilio del fiuto dei propri cani
- b) socio-assistenziali
- attività di Pet-Therapy in varie strutture (associazioni, ospedali e altro) con cani abilitati
- attività dimostrative e/o didattiche pubbliche in scuole o associazioni, al fine di diffondere una corretta cultura cinofila nel rispetto del cane nella vita sociale
- promozione di progetti da inserire nell'ambito della didattica scolastica, con finalità di diffondere nozioni di educazione cinofila tra bambini e ragazzi.

Art.2

Organizzazione generale

1) Il Nucleo cinofilo è gestito ed organizzato dai Volontari, nonché Istruttori ed Educatori cinofili, Luca Capuccini e Anna Barberini, in collaborazione con i cinofili del Nucleo stesso. I suddetti istruttori hanno conseguito i titoli sia di Istruttori che di Educatori cinofili (come da documentazione in loro possesso) e si aggiornano periodicamente nelle materie inerenti la preparazione dei cani del Nucleo.

Gli Istruttori del Nucleo cinofilo valutano i binomi nel loro complesso, così da prepararli ed indirizzarli alle attività più adatte rispetto alle attitudini espresse. La responsabile del Nucleo cinofilo è Anna Barberini.

- 2) Gli Istruttori sono esonerati da qualunque danno causato dal cane e/o al cane durante le attività del "Nucleo cinofilo del "Perusia".
- 3) Per "unità cinofila" da soccorso si intende il "binomio" composto da un conduttore e dal suo cane, che abbia conseguito l'abilitazione di operatività ENCI.

L'abilitazione operativa del binomio si raggiunge attraverso un percorso formativo (minimo 2 anni) ed il superamento di prove di operatività ENCI.

- 4) I Volontari componenti le unità cinofile vengono suddivisi in ruoli, in relazione alle attività che svolgono all'interno del Nucleo ed in base alla preparazione :
 - a) CINOFILI OPERATIVI : coloro che sono proprietari e conduttori di cani da ricerca e soccorso operativi per reali interventi su persone disperse. Tali operatori sono tutori degli allievi cinofili.
 - b) ALLIEVI CINOFILI : sono tenuti a partecipare assiduamente agli addestramenti organizzati dal Nucleo.
 - c) FIGURANTI : partecipano attivamente alla formazione del cane da ricerca. Pertanto, devono avere conoscenze cinofile in relazione al carattere dei cani in generale e, nello specifico, dei cani del Nucleo. A tale riguardo la Regione Umbria ha già iniziato a formare i "figuranti", mediante appositi corsi (anno 2022). Figuranti, in caso di interventi di ricerca e soccorso reali, assistono logisticamente i cinofili operativi.

Art.3

Addestramento binomi

- 1) Al fine di preparare i binomi, il Nucleo cinofilo si dovrà dotare dell'attrezzatura necessaria a svolgere la propria attività (casse per l'abbaio, attrezzi vari come salti, tunnel ed altro). Tale materiale sarà acquistato con parte dei fondi del GCVPC Perugia e sarà messa a disposizione dei componenti del Nucleo.
- 2) Gli addestramenti del Nucleo si svolgono 2 volte a settimana, o con maggiore frequenza secondo necessità, nella sede di Ponte Pattoli. Il sabato o la domenica i binomi vengono preparati nelle zone boschive.
- 3) Per quanto riguarda la preparazione dei binomi su macerie, i cinofili attualmente utilizzano campi macerie fuori regione, in attesa di utilizzare quelli messi a disposizione dalla Regione Umbria
- 4) Al fine di preparare al meglio il binomio, è necessario che tra il conduttore ed il proprio cane si instauri fin da subito un rapporto di fiducia e collaborazione e che questo si sviluppi durante la vita quotidiana, oltre che in fase di addestramento.
- 5) I cinofili devono essere dotati di divise tecniche ad alta visibilità, idonee alle varie attività che svolgono.
- 6) Le ore o giorni di attività dei cinofili vengono segnate su un registro, custodito a cura della responsabile del Nucleo Istruttore Anna Barberini, dove viene indicato il giorno della attività e viene apposta la firma del cinofilo. Copia di tale documento viene consegnata al Consiglio direttivo del GCVPC Perugia in modo che le presenze vengano considerate ore di servizio effettivo.

Art.4

Competenze generali

- 1) Le competenze generali delle unità cinofile abilitate alla ricerca ed al soccorso in superficie e su macerie sono :
 - a) conoscenza attrezzature e dispositivi di protezione individuale
 - b) conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso
 - c) conoscenza degli scenari e rischi annessi al soccorso
 - d) raccordo con altri Enti ed Organizzazioni preposte al soccorso (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine e di Polizia, associazioni di soccorso e altri)
 - e) conoscenza ed utilizzo delle radiotrasmittenti
 - f) nozioni e conoscenze base orientamento e cartografia con ausilio GPS (Global Positioning System).

Art.5

Requisiti richiesti

Possono entrare a far parte del Nucleo cinofilo solo ed esclusivamente coloro che :

- 1) Sono già iscritti al GC Perugia e hanno quindi già frequentato e superato il corso base di Protezione civile

- 2) Possono partecipare agli addestramenti anche i binomi appartenenti ad altre Organizzazioni di Protezione civile, previa valutazione ed idoneità degli stessi, da parte degli Istruttori del Nucleo.
- 3) Sono titolari di una assicurazione che copra eventuali danni a terzi, causati dai propri cani, durante le attività svolte dal Nucleo cinofilo.
- 4) Al fine di potersi iscrivere alle lezioni cinofile, il Volontario aspirante cinofilo è tenuto a compilare e firmare la domanda di iscrizione/dichiarazione di scarico responsabilità (modulo che si allega al presente DISCIPLINARE). A questo modulo il conduttore dovrà allegare copia della assicurazione del cane. In seguito, questo modulo verrà controfirmato dal Coordinatore del GCVPC Perugia.
- 5) Per poter partecipare alle attività addestrative, il binomio (conduttore e cane) ed i componenti del Nucleo devono essere in buona salute. I cani del Nucleo devono essere vaccinati secondo le norme previste per legge (Parvovirus canino, Cimurro, Epatite, Leptospirosi e Rabbia) e sottoposti al trattamento periodico con antiparassitari per pulci, zecche, pappataci e parassiti intestinali.

Art.6

Altre norme

- 1) I Volontari appartenenti al "Nucleo cinofilo" sono sempre e comunque tenuti a mantenere un comportamento civile, corretto ed educato durante tutte le attività d'istituto.
- 2) Gli operatori devono gestire tutte le notizie e tutte le informazioni, comunque ricevute, con la massima responsabilità, attenzione e riservatezza, sia all'interno che all'esterno del Nucleo e del GCVPC.

Per tutto quello non specificato si fa riferimento al regolamento del GCVPC "Perusia".